



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA n. 103 del 28.12.2018

Oggetto: PROROGA FINO AL 30.06.2019 DELL'AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Curinga effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come definiti dalle lettere a), b) e d) dell'art. 184 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 nonché la raccolta differenziata sull'intero Territorio Comunale ed è dotato del centro di raccolta a supporto;
- tale servizio fino al 22.04.2017 era gestito in forma associata con i Comuni di S. Pietro a Maida e Jacurso in base a convenzione sottoscritta dai Sindaci dei tre Comuni in data 07.03.2012, con capofila il Comune di S. Pietro a M. ed era stato affidato con contratto del 30.10.2012, rep. n. 11/2012, reg.to a Lamezia T. il 07.11.2012 al n. 260 Serie I, alla ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." con sede in Lamezia Terme;
- con nota n. 1602 del Comune Capofila, acquisita agli atti del Comune il 31.03.2017, prot. n. 2281, il Sindaco di S. Pietro a Maida comunicava "... che questo Comune non intende proseguire la gestione associata del servizio di raccolta differenziata ed indifferenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani raccolti tra i Comuni di S. Pietro a Maida, Curinga e Jacurso, avente scadenza 22.04.2017";
- il predetto servizio costituisce attività di pubblico interesse;
- da una valutazione accurata della situazione, non era possibile interrompere il servizio di pubblico interesse e non si ravvisavano soluzioni alternative alle inevitabili emergenze che si verificavano oltre la data del 22.04.2017 se non quella di continuare autonomamente il rapporto de quo con la stessa ditta affidataria "Lamezia Multiservizi S.p.A.";
- allo scopo, in data 18.04.2017 per via pec veniva inoltrata alla ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." la nota prot. n. 2607 del 18.04.2017 con la quale viene manifestata la intenzione del Comune di Curinga alla prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e valorizzazione RSU e RD, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere fino al 31.12.2017 e, comunque, fino alla operatività dell'ente di governo d'ambito e di affidamento al gestore unico di ARO e ATO;
- già il Comune di Curinga ha partecipato al bando regionale POR Calabria FESR - FSE 2014-2020 - DGR n. 296 del 28.07.2016 Piano di Azione "Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria" attraverso apposita richiesta del 11.04.2017, prot. gen. SIAR n. 0123708, ottenendo il relativo finanziamento (giugno 2018) ed il servizio stesso è in corso di definizione;
- la ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." con nota n. 82 del 21.04.2017, inviata per pec ed acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n. 2714, confermava di garantire la prosecuzione del servizio nei termini richiesti come da Ns nota 2607 del 18.04.2017;
- con Ordinanza del Sindaco di Curinga n. 19 del 22.04.2017 veniva affidato in via temporanea ed urgente alla ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." con sede in Lamezia Terme alla Via della Vittoria, CCIAA/C.F./P.IVA 02126380795, fino al 31.12.2017;
- con successiva Ordinanza del Sindaco di Curinga n. 11 del 29.01.2018 veniva riaffidato in via temporanea ed urgente alla ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." con sede in Lamezia Terme alla Via della Vittoria, CCIAA/C.F./P.IVA 02126380795, fino al 30.06.2018 e, comunque, fino alla operatività dell'ente di governo d'ambito e di affidamento al gestore unico di ARO e ATO;
- con Ordinanza del Sindaco di Curinga n. 72 del 08/08/2018 veniva riaffidato in via temporanea ed urgente alla ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." con sede in Lamezia Terme alla Via della Vittoria,

CCIAA/C.F./P.IVA 02126380795, fino al 31.12.2018 e, comunque, fino alla operatività dell'ente di governo d'ambito e di affidamento al gestore unico di ARO e ATO;

Visto l'art. 191 del D.Lgs 152/2006, il quale recita *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*;

Ritenuto che, stante la condizione emergenziale, in considerazione delle lungaggini dell'operatività dell'ente di governo d'ambito e dell'affidamento al gestore unico di ARO e ATO, e nell'attivazione dell'iter procedurale dell'appalto del servizio in argomento nonché al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs 152/2006, di dover derogare nell'immediato alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs 50/2016, continuando autonomamente a decorrere da subito, l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e valorizzazione RSU e RD con l'attuale ditta affidataria "Lamezia Multiservizi S.p.A.", ditta specializzata nel settore, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere fino al 30.06.2019;

Ritenuto necessario ed urgente pertanto assumere provvedimenti contingibili che garantiscano la continuità della gestione del servizio, nelle more dell'operatività dell'ente di governo d'ambito e dell'affidamento al gestore unico di ARO e ATO o nell'attivazione dell'iter procedurale dell'appalto del servizio;

Considerato che la proroga dell'affidamento temporaneo in parola, cui può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo;

Ritenuto che per come assentito dalla ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." il servizio può essere svolto agli stessi patti e condizioni del contratto in essere fino al 31.12.2018 salvo proroga per legge;

Dato atto che la raccolta, il trasporto dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica, e che lo stesso non può subire interruzioni, al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene e tutela della salute pubblica;

Considerato che la mancata prosecuzione del servizio da parte del l'attuale gestore potrebbe creare una pericolosa situazione igienico sanitaria pregiudizievole per la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente nonché per l'ordine pubblico;

Ravvisata la necessità e l'urgenza che venga garantita la continuità del servizio di igiene ambientale al fine di evitare gravi pericoli per la salute pubblica;

Ritenuto assolutamente necessario il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile ed urgente per la continuazione della gestione temporanea del servizio di igiene urbana, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure e procedure, legittima, comunque, il Sindaco all'esercizio dei poteri extra-ordinem riconosciuti dall'ordinamento giuridico (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 la quale prevede all' art. 32 che il Sindaco, quale autorità sanitaria locale possa emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa alla parte del suo territorio comunale;

Accertato che, al fine di affrontare l'emergenza e la continuità dello svolgimento delle attività indispensabili del servizio RSU e RD, esistono i presupposti previsti dall'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché quelli previsti dall'art 50, comma 5 del suddetto TUEL;

Verificata la necessità di adottare apposita ordinanza contingibile ed urgente per evitare che il pubblico servizio si interrompa con i conseguenti problemi derivanti dalla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati;

Dato atto che trattasi di continuazione di servizio già regolamentato da apposito contratto e, quindi, si è stabilito con la ditta affidataria "Lamezia Multiservizi S.p.A.", che detto servizio continuerà ed essere svolto, autonomamente dal Comune di Curinga, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere fino al 30.06.2019;

Considerato che, ai fini della spesa, fino alla data del 30.06.2019, non si registrerà alcuna variazione;

Accertato che la suddetta ditta possiede i requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione;

Visti:

- l'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 che prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare l'art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- la legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e per tutto quanto visto, rilevato, considerato e preso atto, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:

di affidare la prosecuzione in via temporanea ed urgente, a decorrere dal giorno 01.01.2019 e fino al 30.06.2019, salvo proroga come per legge anche al fine di scongiurare pericolo per la pubblica incolumità, nonché per la tutela della salute pubblica, il servizio di igiene urbana, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, alla ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." con sede in Lamezia Terme alla Via della Vittoria, CCIAA/C.F./P.IVA 02126380795, i servizi di raccolta, trasporto, conferimento e valorizzazione RSU e RD;

di dare atto che la presente ordinanza si intenderà revocata al momento della consegna del servizio all'ente di governo d'ambito e di affidamento al gestore unico di ARO e ATO come per legge;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza a quanto sopra disposto verranno applicate le sanzioni di legge fatta salva la configurabilità di ogni altra violazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della legge 8 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione, ricorso Straordinario al Capo dello Stato (D.P. R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web dell'Ente, nonché che sia data la più ampia diffusione e divulgazione;
- Che la presente Ordinanza venga notificata alla Ditta "Lamezia Multiservizi S.p.A." con sede in Lamezia Terme alla Via della Vittoria, CCIAA/C.F./P.IVA 02126380795;
- Che la presente Ordinanza venga notificata al Prefetto della Provincia di Catanzaro, al Presidente della Regione Calabria, all'Assessorato Regionale all'Ambiente, al Presidente della Provincia di Catanzaro, nonché al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando della Polizia Municipale affinché ne verificano il pieno rispetto e l'esatta osservanza della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 28.12.2018



Il Sindaco
Dott. Vincenzo Serrao